



TRENTINO

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

---

**Dipartimento Infrastrutture**

Via Gazzoletti n. 33 – 38122 - Trento

T +39 0461 497513

pec dip.infrastrutture@pec.provincia.tn.it

@ dip.infrastrutture@provincia.tn.it

web www.provincia.tn.it

Spett.li

Direzione Generale

Dipartimenti

Servizi e Agenzie

Unità di missione semplice e strategica

Enti Strumentali della Provincia

Enti strumentali a carattere privatistico della  
Provincia

Consorzio dei Comuni trentini

Comuni del Trentino

Comunità di Valle

Regione Trentino Alto Adige

U.P.I.P.A.

A.P.S.P.

Università degli Studi di Trento

Istituti di istruzione e formazione

Opera Universitaria di Trento

Federazione provinciale dei Consorzi irrigui  
e di miglioramento fondiario

Aeroporto Caproni

Trentino Trasporti Spa

Dolomiti Energia Spa

A.S.I.S.

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento  
Ordine degli Architetti della Provincia di Trento  
Ordine dei Geologi del Trentino Alto Adige  
Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali di Trento  
Collegio dei Geometri  
Collegio Periti Industriali della Provincia di Trento  
Collegio dei Periti Agrari  
Confindustria Trento  
Associazione Trentina dell'Edilizia (ATE)  
Associazione Artigiani e Piccole Imprese  
Federazione Trentina della Cooperazione  
Unione Commercio, Turismo e Attività di Servizio  
Confesercenti del Trentino  
CGIL del Trentino  
CISL Trentino  
UIL del Trentino  
LORO SEDI

D330/2021/3.5/MG-DP

Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo.

Oggetto: Deliberazione n. 1172 del 9 luglio 2021 *“L.P. 10 settembre 1993, n. 26. Nuove disposizioni in ordine ai costi aziendali della sicurezza nei lavori pubblici conseguenti*

*all'andamento dello stato emergenziale sanitario in provincia di Trento nel primo semestre dell'anno 2021.*". Informativa.

## INFORMATIVA

La Giunta provinciale con la [deliberazione n. 1172 del 9 luglio 2021](#), superando quanto già disposto con precedente deliberazione n. 2233/2020 in ordine agli oneri aziendali per la sicurezza, ha stabilito:

- di riconoscere all'affidatario di contratti di appalto di lavori e di contratti di servizi tecnici di direzione lavori e di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione relativi ai medesimi contratti di appalto, un aumento degli oneri aziendali per la sicurezza nelle spese generali di due punti percentuali dell'importo da liquidare, escluse le voci della sicurezza, per tutta la durata del periodo emergenziale o fino a propria diversa deliberazione o ordinanza presidenziale;
- di riconoscere l'applicazione di tale aumento ai contratti di appalto di lavori e ai contratti di servizi tecnici di direzione lavori e di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione relativi ai medesimi contratti di appalto, le cui procedure di affidamento sono avviate dopo l'adozione della deliberazione in oggetto o le cui procedure di affidamento sono state avviate dopo l'adozione della deliberazione giuntale 22 dicembre 2020 n. 2233 ma il relativo contratto non sia stato ancora portato a termine alla data di adozione della deliberazione in oggetto;
- di confermare l'applicazione della deliberazione 29 maggio 2020 n. 726, con le percentuali diversificate ivi previste, ai contratti di appalto di lavori e ai contratti di servizi tecnici di direzione lavori e di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione relativi ai medesimi contratti di appalto, le cui procedure di affidamento sono state avviate prima dell'adozione della deliberazione giuntale 22 dicembre 2020 n. 2233 e risultano ancora in corso alla data di adozione della deliberazione in oggetto.

Gli aumenti di cui sopra possono trovare copertura nelle somme a disposizione dell'amministrazione del quadro economico di progetto (es. alla voce "imprevisti" o utilizzando il ribasso). Per quanto attiene ai lavori in economia sulla base di apposita perizia ai sensi dell'articolo 52, comma 4 della l.p. 26/1993, è possibile prevedere tali oneri già in sede contrattuale allorché si ritenga ragionevolmente che il tempo di esecuzione, particolarmente contenuto, ricada integralmente nel periodo di emergenza sanitaria (attualmente prorogato al 31 dicembre 2021); essi sono riconosciuti dal Direttore dei lavori in sede di liquidazione a seguito dell'accertamento di tutti i presupposti previsti per il riconoscimento di detti maggiori oneri. Nel caso di avanzamenti che ricadano, solo in parte, entro il periodo emergenziale l'aumento è applicato ai soli lavori svolti nel periodo emergenziale, come desunti dalle risultanze contabili.

Per le modalità operative di applicazione si richiamano le indicazioni già rese con circolare del 8/10/2020, prot. n. 617149, in quanto compatibili con la presente.

Eventuali domande e richieste di chiarimenti potranno essere formulate attraverso accesso alla piattaforma "L'Esperto risponde" disponibile al seguente link:

<https://www.supportogiuridicoprovinciatn.org/indexs.asp>.

Si ricorda che i quesiti possono essere formulati esclusivamente dalle amministrazioni aggiudicatrici. Le indicazioni per procedere alla registrazione sulla piattaforma sono contenute nella circolare prot. n. 364353 dd. 25/06/2020.

Distinti saluti.

**IL DIRIGENTE GENERALE**

**- ing. Luciano Martorano -**

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (art. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993)